

## RESOCONTINO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ALFREDO BIONDI

**La seduta comincia alle 9.**

MARCO BOATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

### **Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Acquarone, Di Nardo, Gnaga, Lavagnini, Migliavacca, Pezzoni e Spini sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentanove, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

### **Sull'ordine dei lavori.**

GUALBERTO NICCOLINI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALBERTO NICCOLINI. Signor Presidente, vorrei chiedere, se fosse possibile, di anticipare l'esame del disegno di legge di ratifica n. 6687, trattandolo per primo anziché per ultimo.

PRESIDENTE. Onorevole Niccolini, non ho alcuna difficoltà ad accedere alla sua richiesta.

### **Organizzazione dei tempi di discussione dei disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto all'organizzazione dei tempi per l'esame dei disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno, che risultano così ripartiti:

relatori: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 5 minuti;

tempi tecnici: 15 minuti;

interventi a titolo personale: 40 minuti (con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 2 ore e 50 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 21 minuti;

Forza Italia: 36 minuti;

Alleanza nazionale: 33 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 17 minuti;

Lega nord Padania: 25 minuti;

Comunista: 13 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 13 minuti;

UDEUR: 13 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 30 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Verdi: 6 minuti; Rifondazione comunista-progressisti: 6 minuti; CCD: 5 minuti; Socialisti democratici italiani: 3 minuti; Rinnovamento italiano: 2 minuti; CDU: 2 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 2 minuti; Minoranze linguistiche: 2 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

**Discussione del disegno di legge: S. 4070 – Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 19 dello Statuto dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), adottato dalla Conferenza nella sua ottantacinquesima sessione a Ginevra il 19 giugno 1997 (approvato dal Senato) (6687).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 19 dello Statuto dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), adottato dalla Conferenza nella sua ottantacinquesima sessione a Ginevra il 19 giugno 1997.

**(Discussione sulle linee generali – A.C. 6687)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Abbondanzieri, ha facoltà di svolgere la relazione.

MARISA ABBONDANZIERI, *Relatore.* Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame – l'atto Camera 6687 –, sul quale la I, la III e l'XI Commissione hanno espresso parere favorevole, riguarda la ratifica e l'esecuzione dell'emendamento all'articolo 19 dello statuto del-

l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), adottato dalla conferenza generale a Ginevra il 19 giugno 1997.

L'OIL ha un suo statuto elaborato nel 1919 dalla Commissione della legislazione internazionale del lavoro, istituita dalla conferenza di pace al termine della prima guerra mondiale. Tra i nove paesi rappresentati nella Commissione figurava anche l'Italia. Fin dal 1946 l'OIL è stata inglobata nel sistema delle Nazioni Unite, divenendo, di fatto, il primo istituto specializzato dell'ONU. Fanno parte dell'OIL gli Stati membri, le associazioni dei lavoratori ed i lavoratori stessi: sono 193 gli Stati membri, ognuno con quattro rappresentanti.

L'OIL svolge un ruolo fondamentale nell'elaborazione di norme internazionali in materia di lavoro. Nel suo statuto è espressamente prevista, all'articolo 36, la possibilità di apportare modifiche al testo in vigore con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti. L'entrata in vigore degli emendamenti apportati allo statuto è però subordinata alla ratifica o all'accettazione dei due terzi degli Stati membri. Sulla base di questa procedura, l'emendamento sotto-posto a ratifica parlamentare è stato adottato dalla conferenza internazionale del lavoro il 19 giugno 1997, nella sua ottantacinquesima sessione.

L'emendamento di cui all'articolo 1 del disegno di legge di ratifica riguarda l'inserimento di un nuovo paragrafo all'articolo 19 dello statuto dell'OIL. L'articolo 19, infatti, stabilisce l'attuale normativa dell'OIL, distinguendo tra convenzioni e raccomandazioni: le prime, essendo trattati internazionali, si ratificano; le seconde fissano i principi volti ad orientare le politiche e le pratiche nazionali. L'OIL, finora, ha adottato 182 convenzioni e 190 raccomandazioni. Alcune delle convenzioni, a seguito degli anni e del lavoro svolto, sono superate e, quindi, si è ritenuto necessario introdurre nel testo dello statuto una disposizione volta a consentire l'abrogazione di convenzioni obsolete e non più applicabili.

Il nuovo paragrafo 9, che va ad aggiungersi al *corpus* dell'articolo 19, prevede, quindi, che la conferenza interna-

zionale, a maggioranza dei due terzi dei delegati presenti, possa abrogare qualunque convenzione non più utile che abbia perso le sue finalità e che non contribuisca più al perseguimento degli obiettivi dell'OIL: insomma, una sorta di procedura inversa a quella descritta all'inizio.

Le convenzioni obsolete sono già state individuate dall'OIL e, alla data di entrata in vigore dell'emendamento, saranno abrogate senza che sia necessaria un'ulteriore procedura da parte degli Stati membri. Si tratta, nello specifico, di convenzioni risalenti agli anni trenta.

Tre sono gli articoli del disegno di legge che autorizza la ratifica dell'emendamento all'articolo 19 dello statuto dell'OIL, senza che ne derivino oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, senza alcuna norma di spesa: l'articolo 1, autorizzazione alla ratifica; l'articolo 2, ordine di esecuzione, autenticazione, deposito e registrazione; l'articolo 3, entrata in vigore.

Il disegno di legge è già stato approvato dal Senato nella seduta del 18 gennaio 2000: stante il contenuto dell'emendamento e, quindi, del disegno di legge, se ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

DARIO FRANCESCHNI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda pienamente con le considerazioni esposte dal relatore.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Calzavara. Ne ha facoltà.

FABIO CALZAVARA. Come ha testé illustrato il relatore, onorevole Abbondanzieri, l'organizzazione internazionale del lavoro ha tra i suoi scopi quello della difesa della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Questo provvedimento registra il mio personale consenso oltre che quello del gruppo della Lega nord Padania in quanto

finalmente con esso questo organismo, per certi versi benemerito, riesce ad avere la possibilità di « staccarsi » da alcune convenzioni ormai sorpassate ed addirittura dannose.

È stato raggiunto un accordo ed è stata adottata una risoluzione, che considero di incredibile gravità, fatto con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica. L'AIEA è nata nell'ambito delle Nazioni Unite subito dopo la fine della seconda guerra mondiale con il fine di promuovere lo sviluppo e l'uso civile dell'energia nucleare, oltre che il relativo controllo, dopo che la popolazione mondiale era rimasta negativamente impressionata dalle famose bombe di Nagasaki e di Hiroshima. Per questo tale Agenzia si era riproposta di portare avanti una promozione cosiddetta « Atomi per la pace », per propagandare « l'uso amichevole » dell'energia nucleare.

Tra i vari accordi ve n'è stato uno, che giudico abominevole e per certi versi anche criminale, di cui alcune frasi erano state tenute segrete (naturalmente bisogna considerare il periodo particolarmente difficile e di guerra fredda per cui, da un punto di vista militare era doveroso tenere segrete certe informazioni); cosa che ci sembra in questo caso assolutamente fuori luogo. Tali frasi fanno riferimento ad un obbligo, da parte dell'Organizzazione internazionale del lavoro, di « sottostare » preventivamente al benessere dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Con ciò vengono messe in secondo piano, considerate le specifiche intenzioni dell'AIEA e il suo programma dichiarato in difesa dell'uso del nucleare in campo civile, le clausole tenute segrete che hanno finito con il danneggiare, a mio avviso in numerosi casi, la salute dei lavoratori impiegati nei procedimenti nucleari. Ciò ha anche permesso che non si tenesse in debito conto l'uso delle scorie nucleari in ambito civile. Come si vede il campo si allarga ad una infinità di casi in cui purtroppo l'OIL ha avuto una parte passiva nei confronti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

Crediamo che sia giunta l'ora di ripensare e di rimediare soprattutto ai guasti

causati da questa logica. Consideriamo, quindi, con favore la possibilità di rivedere i contratti, anche perché l'accordo tra AIEA ed OIL prevede proprio che non sia possibile la recessione se non con l'accordo tra le due parti. Tutto ciò ci sembra assolutamente fuori luogo e siamo, quindi, favorevoli al fatto che l'OIL abbia la possibilità di rivedere gli accordi fuori tempo, come dichiarato nei suoi prologhi dando immediata disdetta dell'accordo con la AIEA.

Annuncio sin da ora che presenteremo un ordine del giorno in tal senso.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Niccolini. Ne ha facoltà.

GUALBERTO NICCOLINI. Rinuncio, Presidente.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo -  
A.C. 6687)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Abbondanzieri.

MARISA ABBONDANZIERI, *Relatore*. Presidente, la replica sarà brevissima.

Credo che l'argomento dell'onorevole Calzavara debba essere approfondito perché, al di là della volontà politica di sottoporre all'esame dell'Assemblea un ordine del giorno relativo al problema da lui sollevato, l'emendamento all'articolo 19 dello Statuto dell'OIL non comprende questo argomento. Altro aspetto è la decisione di carattere politico che l'Assemblea intenderà eventualmente assumere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

DARIO FRANCESCHINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Intervengo molto brevemente

per ricordare che, già in sede di Commissione, l'onorevole Calzavara sollevò questo problema. Il sottosegretario competente agli affari esteri rilevò che dagli atti del Ministero non risultava l'esistenza di clausole segrete o di patti segretati. Quindi, ad opinione del Governo, i lavori — come ha giustamente sottolineato l'onorevole Calzavara — che comportano rischi radioattivi per i lavoratori sono da annoverare tra quelli proibiti dalla Convenzione all'articolo 182. Poiché questo non incide nel merito del disegno di legge di ratifica, credo sia opportuno procedere alla sua approvazione. Il Governo si riserverà di verificare, in sede di organizzazione del lavoro, i contenuti e l'esistenza o meno dei fatti rilevati dall'onorevole Calzavara.

Ricordo che l'accordo tra AIEA e OIL fu sottoscritto il 21 novembre 1958, quindi in una stagione completamente diversa dal punto di vista dei rapporti internazionali e, soprattutto, della conoscenza dei rischi dell'energia atomica sulla salute dei lavoratori. In quella sede, il Governo italiano si farà promotore per verificare l'esistenza o meno di quanto evidenziato dall'onorevole Calzavara.

FABIO CALZAVARA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Onorevole Calzavara, lei non avrebbe ora diritto di replicare ulteriormente. Comunque, in questa atmosfera, per così dire, rarefatta, ha facoltà di parlare.

FABIO CALZAVARA. Grazie, Presidente.

Vorrei precisare che, in sede di Commissione, ho esposto più precisamente le parti segrete di questo accordo; esse sono state segrete a tal punto che non le conosce neppure il Ministero !

PRESIDENTE. Si tratta di uno dei pochi segreti che abbiamo mantenuto nel nostro paese; bisognerebbe prenderne atto con una certa soddisfazione; ma io scherzo sempre !

FABIO CALZAVARA. Accetto, comunque, ciò che è stato detto; ne ripareremo molto ampiamente nella discussione dell'altro accordo che effettivamente ha implicazioni più dirette sulla salute dei lavoratori e, in particolare, su quella dei fanciulli. Ne ripareremo — lo ripeto — molto attentamente nella discussione del prossimo accordo.

Ringrazio la collega Abbondanzieri della sua spiegazione, anche se non riguarda esattamente il contenuto dell'ordine del giorno che presenteremo proprio per sensibilizzare il Governo affinché inviti i rappresentanti dell'OIL a procedere ad una revisione e ad una cancellazione di un accordo molto dubbio e negativo, redigendone uno più attuale e più chiaro sotto questo punto di vista.

PRESIDENTE. È una replica *extra ordinem*, non prevista dal regolamento, ma la accettiamo come prova di ulteriore approfondimento e come segno di diligenza.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: S. 4190 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'esecuzione delle sentenze penali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba e relativo scambio di note integrativo, fatti a L'Avana il 9 giugno 1998 (approvato dal Senato) (6691) (ore 9,20).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'esecuzione delle sentenze penali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba e relativo scambio di note integrativo, fatti a L'Avana il 9 giugno 1998.

**(Discussione sulle linee generali — A.C. 6691)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) s'intende autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di svolgere la relazione, in sostituzione del relatore, l'onorevole Niccolini.

GUALBERTO NICCOLINI, *Relatore f.f.*  
Signor Presidente, l'accordo tra l'Italia e la Repubblica di Cuba è stato firmato nel giugno 1998 ed il relativo disegno di legge di ratifica è stato approvato dal Senato il 18 gennaio scorso.

La ratio del provvedimento risiede innanzitutto nel notevole aumento del flusso degli italiani che visitano ogni anno l'isola caraibica e che coincide anche con un incremento del numero di connazionali condannati penalmente per diverse ragioni a Cuba. Questa situazione è aggravata dalla circostanza che l'ordinamento cubano stabilisce spesso pene assai più pesanti rispetto a quanto previsto in Italia per le stesse fattispecie di reato; addirittura è stata estesa la pena di morte al traffico di stupefacenti e ad alcune altre fattispecie di reato.

La possibilità quindi di scontare almeno in parte la pena nel proprio paese è ritenuta coerente con la finalità del recupero sociale del condannato, secondo la nostra Costituzione.

Il trattato fissa l'impegno reciproco delle parti e la facoltà di una persona di chiedere il trasferimento per scontare la condanna nel territorio dell'altra parte contraente. Dal punto di vista formale, tuttavia, la richiesta va inoltrata dalle autorità dello Stato ove è stata pronunciata la condanna, cui il soggetto interessato abbia presentato per iscritto la domanda. Le autorità competenti per l'attuazione dell'accordo sono i due Ministeri della giustizia.

Sono poi previste le condizioni che rendono possibile il trasferimento di una persona condannata, tra cui appunto il possesso della nazionalità dello Stato ricevente, la definitività della condanna ed una pena residua di almeno un anno al momento della richiesta.

Altri articoli riguardano adempimenti procedurali tra le parti. Le spese di applicazione dell'accordo gravano interamente sullo Stato ricevente, che deve eseguire la condanna senza alterarne la natura giuridica e la durata originaria.

Si deve infine ricordare che vi è un articolo che vieta l'applicazione dell'accordo se per le stesse fattispecie di reato che hanno causato la condanna originaria esistano nello Stato di esecuzione procedimenti penali o condanne definitive.

In conclusione, il disegno di legge in esame non prevede che la ratifica dell'accordo, recando inoltre una norma di spesa finalizzata alla copertura degli oneri finanziari. Tale disegno di legge è stato approvato unanimemente dalla Commissione esteri e pertanto di esso si chiede all'Assemblea una rapida approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DARIO FRANCESCHINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo concorda con le considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviaio ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: S. 4309 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei (C.I.H.E.A.M.), relativo ai privilegi e alle immunità del Centro in Italia, fatto a Roma il 18 marzo 1999 e del relativo Scambio di Note interpretativo effettuato in data 15 e 24 settembre 1999 (approvato dal Senato) (6693) (ore 9,25).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecu-

zione dell'Accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei (C.I.H.E.A.M.), relativo ai privilegi e alle immunità del Centro in Italia, fatto a Roma il 18 marzo 1999 e del relativo Scambio di Note interpretativo effettuato in data 15 e 24 settembre 1999.

**(Discussione sulle linee generali — A.C. 6693)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) s'intende autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di svolgere la relazione, in sostituzione del relatore, l'onorevole Niccolini.

GUALBERTO NICCOLINI, *Relatore f.f.* Signor Presidente, il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica, direi scontata, dell'accordo tra il nostro paese e il Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei, di cui abbiamo a Bari un istituto particolare, in cui lavorano esperti e periti di vari paesi. Come in tante relazioni internazionali, anche in questo caso si usa concedere alcuni privilegi e alcune immunità a chi dall'estero viene a lavorare in Italia per queste istituzioni internazionali.

Trattasi, come dicevo, di una ratifica quasi scontata, tant'è vero che anche la Commissione affari esteri della Camera, dopo brevissima discussione, ha approvato questo disegno di legge all'unanimità, in modo da consentire che lo scambio di note avvenga il più rapidamente possibile e che l'attività di questo istituto possa svolgersi regolarmente. Con tale spirito, auspiciamo che anche l'Assemblea approvi rapidamente questo disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DARIO FRANCESCHINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Il Governo si associa alla relazione svolta dall'onorevole Niccolini.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Calzavara. Ne ha facoltà.

FABIO CALZAVARA. L'istituzione di questo organismo risale al 1948, come conseguenza del famoso piano Marshall. Come istituto è un po' datato e si affianca ai, secondo me, troppo numerosi centri internazionali che trattano lo stesso argomento, vale a dire l'agricoltura, l'agronomia.

La lettura degli articoli dell'accordo che dovremmo approvare suscita alcune perplessità, in particolare in merito all'istituto dell'immunità. Per esempio, l'articolo 12 dice che: "Il CIHEAM, e a suo nome l'Istituto, saranno esenti da dazi doganali o da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione di autoveicoli destinati all'« uso ufficiale » dell'Istituto e dei pezzi di ricambio dei medesimi. Per detti autoveicoli l'Istituto beneficerà dell'esenzione da tasse automobilistiche e di un contingente di benzina o di altri carburanti e di oli lubrificanti...". Poi, anche l'articolo 14 fornisce alcuni spunti di riflessione. Alla lettera c) prevede la « esenzione per il personale che non sia cittadino italiano o non residente permanente al momento del reclutamento, da ogni forma di tassazione diretta sui salari, emolumenti, indennità e pensioni corrisposti dal CIHEAM e pagati per suo conto dall'Istituto, nonché sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica italiana ». Inoltre, è prevista l'esenzione IVA e anche la completa esenzione dai dazi doganali e da ogni altra imposizione su merci « di qualsiasi natura » importate o esportate dal CIHEAM (articolo 9).

Quindi, questi articoli configurano una completa esenzione da qualsiasi dovere e il riconoscimento di ampi diritti a livello diplomatico. Possiamo comprendere tante cose, però, non essendo specificati alcuni limiti, vorremmo rassicurazioni dal Go-

verno o dal relatore, o da chi ha studiato a fondo questo accordo, in merito alle nostre preoccupazioni. Infatti, per esempio, tra i tredici paesi firmatari di questo accordo c'è l'Albania. Ora, noi sappiamo che Bari è un centro fondamentale di smistamento di attività legali e ancor di più illegali, in questo paese, per cui suscita alcune perplessità l'estensione di questi privilegi e di queste immunità senza alcuni limiti. Quindi, vorremmo essere rassicurati su queste nostre perplessità.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(*Replica del Governo – A.C. 6693*)**

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Niccolini rinunzia alla replica.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

DARIO FRANCESCHINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* In riferimento al problema dell'immunità, nella prassi internazionale e italiana gli Stati conferiscono l'immunità dalla giurisdizione statale agli enti, ai loro funzionari e ad ogni altra persona che collabora con loro esclusivamente per facilitare lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Questo determina il particolare *status* giuridico oggetto anche di questo accordo. Peraltro, come è già stato rilevato in sede di Commissione, in riferimento all'accordo non è ammissibile alcuna revoca da parte dello Stato di sede la cui legislazione sostanziale processuale trova comunque tutela nei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 16.

In riferimento all'articolo 14 (anche questo è già stato rilevato in sede di Commissione), il Ministero della giustizia ha espresso parere favorevole poiché il Ministero degli affari esteri ha accolto ogni suo suggerimento introdotto nelle disposizioni citate che fanno parte dell'accordo.

Infine, secondo la convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961, come recepite dall'articolo 10 della Costituzione, analoga normativa trova applicazione nei confronti degli Stati esteri e dei loro agenti diplomatici. Poiché — lo ripeto — la posizione del Governo è stata già espressa, dopo alcune osservazioni dell'onorevole Lecce, in riferimento agli stessi problemi sollevati in sede di Commissione, mi rifaccio a queste sottolineature già evidenziate.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: S. 3747 – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana, con allegato, fatto a Damasco il 23 aprile 1998 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 15, del regolamento) (6400) (ore 9,35).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana, con allegato, fatto a Damasco il 23 aprile 1998, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali – A.C. 6400)**

PRESIDENTE. Dicho aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, l'onorevole Niccolini.

GUALBERTO NICCOLINI, *Relatore f.f.*  
Signor Presidente, questo accordo firmato con il Governo della Repubblica siriana in materia di cooperazione scientifica e tec-

nica è volto a porre le condizioni per un rafforzamento e per lo sviluppo della collaborazione tra le istituzioni dei due paesi.

Lo schema ricalca quello di analoghi accordi indicando innanzitutto i settori nei quali le parti dovranno promuovere la collaborazione in quelli della fisica teorica, della biotecnica, della medicina, dell'agricoltura, dell'ambiente, dell'energia, dell'informatica e dell'archeologia. A tale scopo, sono previste intese specifiche tra le università, gli istituti di ricerca, le imprese e le società operanti nei settori in questione. Si prevedono scambi di personale scientifico e tecnico, e di documentazione, l'organizzazione di seminari e conferenze e anche la realizzazione di progetti di ricerca e di formazione con concessione di borse di studio. È auspicato e previsto un accordo con i programmi multilaterali, con una specifica menzione del programma MEDA, strumento di cooperazione dell'Unione europea con i paesi del Medio oriente.

È stato rilevato che in questo testo, un po' generico, mancano le necessarie indicazioni di priorità, tant'è vero che si è rinviata ad una commissione mista la definizione concreta degli obiettivi che i due Governi intendono raggiungere. È stata anche notata l'esiguità dell'entità delle risorse finanziarie stanziate per il primo triennio (si parla di 500 milioni l'anno), considerando che questo è un primo passo di apertura nei confronti della regione mediorientale.

Alla luce di tutte queste considerazioni, la Commissione esteri della Camera ha approvato all'unanimità, in sede referente, il disegno di legge e così si raccomanda all'Assemblea una rapida ratifica dell'accordo in oggetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DARIO FRANCESCHINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*

*dei ministri.* Il Governo si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Ordine del giorno  
della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 3 aprile 2000, alle 16:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 4473 — Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21,

recante proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli (*Approvato dal Senato*) (6871).

— *Relatore:* Benvenuto.

2. — Discussione della mozione Pagliarini ed altri n. 1-00303 concernente il riconoscimento del genocidio del popolo armeno.

**La seduta termina alle 9,40.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. PIERO CARONI

---

*Licenziato per la stampa alle 11,45.*